PRISMI
INNOVATIVE DIGITAL INDUSTRY©

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO PREVISTO DAL D. LGS. N. 231/2001

PARTE GENERALE

Approvato con delibera del C.d.A. del 20/3/2019

PRISMI S.p.A.

Viale M. Finzi, 587 | 41122 Modena (MO), Italy
T. +39 059 3167411 | F. +39 059 885345 | Numero Verde 800 974440
info@prismi.net | www.prismi.net

Capitale Sociale € 10.497.539,00 i.v. | R.E.A. Mo-364187
P.I. | C.F. | Reg. Imp. Di MO n. 03162550366

Società quotata sul mercato AIM Italia

INDICE

STORIA E DESCRIZIONE DELLA SOCIETÀ	4
PREMESSA	6
DISCIPLINA GENERALE	8
Il Decreto Legislativo n. 231/2001	8
Reati presupposto delle responsabilità amministrativa dell'ente	9
Sistema sanzionatorio e presupposti di responsabilità dell'Ente	20
Effetti del Modello	21
OBIETTIVI E FINALITÀ PERSEGUITI CON L'ADOZIONE DEL MODELLO	23
APPROVAZIONE E RECEPIMENTO DEL MODELLO	24
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO	24
ATTUAZIONE DEL MODELLO	25
I PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO A CUI È ISPIRATO IL MODELLO DI PRISMI S.P.A.	25
L'ORGANISMO DI VIGILANZA	26
REPORTING VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	30
RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI	32
FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DI TUTTO IL PERSONALE COMPRESI I SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE	32
SELEZIONE DI COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER - *OUTSOURCER*	33
SISTEMA DISCIPLINARE	34
MISURE SANZIONATORIE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI	34
MISURE SANZIONATORIE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI	37
MISURE SANZIONATORIE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER	38
REGISTRO DEI SOGGETTI CHE HANNO VIOLATO IL SISTEMA PREVENTIVO	38

ALLEGATI

ALLEGATO 1 - Codice Etico

ALLEGATO 2 - Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

ALLEGATO 3 - Organigramma Societario

STORIE E DESCRIZIONE DELLA SOCIETÀ

Ragione sociale:	PRISMI S.p.A.
Capitale sociale:	Sottoscritto € 10.497.539,00
	Versato € 10.497.539,00
Sede legale:	41122 - MODENA (MO)
	Viale Finzi, 587
Numero R.E.A.:	364187
C.F.:	03162550366
Partita I.V.A.:	03162550366

Nel 2007 nasce PRISMI S.p.A. (Primi sui Motori sino al 2 ottobre 2017), spin-off di Syner.it Informatica, da subito orientata alle PMI e al web marketing e fondata dall'attuale Presidente Alessandro Reggiani nel 1998.

Nel 2008 viene avviata la diffusione nazionale dei servizi di Search Engine Marketing (SEM) e di Search Engine Optimization (SEO) per il posizionamento sui motori di ricerca.

A luglio 2012 la società si quota sul segmento AIM di Borsa Italiana

Nel 2013 PRISMI acquisisce 3ding Consulting S.r.l., specializzata nei social network, Creare Valore S.p.A. (poi incorporata) dedicata ai top spender, con un focus particolare sull'e-commerce e 2ThePoint PSM S.r.l. specializzata nell'area grafica.

Nel 2017

✓ PRISMI firma un accordo con Google che la suggerisce come partner ai suoi interlocutori

✓ A maggio nasce PRISMI CH Sagl.

✓ A luglio PRISMI incorpora CreareValore e nasce una nuova Business Unit.

✓ Ad ottobre PRISMI acquisisce il 51% di InGrandiMenti S.r.l. e l'80% di Wellnet S.r.l.

✓ A dicembre viene stipulato l'atto di fusione di 3Ding Consulting e 2thePoint in Wellnet. Nasce la nuova Wellnet che ha come obiettivo quello di guidare le aziende nel percorso di digital transformation (partecipata all'88,66%).

Nel 2018

✓ PRISMI acquisisce il 100% di InGrandiMenti.

✓ Prosegue costantemente l'innovazione di prodotto, l'aggiornamento dei processi e la cura della qualità del servizio.

✓ Le vendite continuano a crescere rapidamente, testimoniando così anche la soddisfazione dei clienti.

La Società ha per oggetto sociale le seguenti attività:

- produzione e commercializzazione di applicazioni e sistemi informatici e telematici, di servizi di accesso internet, web ed information design;
- strutturazione, architettura, progettazione, realizzazione, modifiche e mantenimento di siti web, portali internet, applicazioni di e-commerce, programmi informatici e telematici, sistemi di sicurezza informatica;
- hosting, housing e mantenimento di siti web, portali internet e applicazioni di vario genere;
- realizzazione, consulenza e formazione su posizionamento, indicizzazione e registrazione dei siti internet sui motori di ricerca, gestione di campagna pay per click, banner e quant'altro;
- gestione e invio di dem, promo e-mail, servizi di e-mail marketing, creazione, predisposizione e gestione di banche dati, cataloghi multimediali, fornitura di tutti i servizi ad essi collegabili ai fini della produttività, della comunicazione, dell'informazione e della formazione per imprese, professionisti ed enti pubblici;
- assistenza tecnica ai programmi forniti, servizi e consulenza ad aziende ed enti in merito alle varie attività connesse alla produzione di software, alla comunicazione e alla formazione, produzione, commercializzazione e distribuzione di titoli multimediali, di

videogiochi, prodotti e sistemi software di natura didattica e di prodotti audiovisivi su qualsiasi tipo di supporto.
PRISMI S.p.A., al 31/12/2018, impiega personale dipendente pari a 88 unità così suddivise:

- Dirigenti 4
- Quadri 4
- Impiegati 66
  Di cui:
  Impiegati P.T. 10
  Impiegati T.D. 6
- Apprendisti 8

PRISMI è una Società per azioni con un sistema organizzativo verticistico di tipo tradizionale così composto: Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale.
Il controllo contabile è eseguito da una Società di Revisione esterna.
PRISMI è una Società emittente strumenti finanziari diffusi in misura rilevante.

PREMESSA

Il presente documento è stato redatto ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (d'ora innanzi anche "Decreto"), recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300", allo scopo di istituire formalmente un'efficace ed agile struttura composta da regole, procedure e norme comportamentali che disciplinano l'organizzazione e la gestione di PRISMI S.p.A..

Tale insieme di regole, di procedure e di norme comportamentali ed etiche costituisce il Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società.

Il Modello è stato elaborato sulla scorta delle norme di legge (artt. 6 e 7 del Decreto), tenendo presente le Linee Guida dettate da Confindustria e non trascurando le indicazioni provenienti dalla dottrina, nonché dalla prassi giurisprudenziale.

I principi e le disposizioni del presente documento trovano applicazione nei confronti degli amministratori, dei soci, dei dipendenti ed infine di chiunque operi per conto della Società in virtù di un rapporto di natura contrattuale, di qualsivoglia tipologia, eventualmente anche temporaneo, nei limiti del proprio compito e delle responsabilità ad esso connesse.

L'adeguamento del sistema organizzativo e gestionale alle esigenze delineate dal Decreto Legislativo n. 231/2001 è stato coordinato dal Responsabile Organizzazione e Qualità, con l'assistenza di professionisti esterni, esperti nei diversi settori interessati dal D. Lgs. n. 231/2001.

L'attività del gruppo di lavoro finalizzata alla predisposizione del Modello si è concretizzata:

- nell'identificazione di settori/attività/aree sensibili, con riferimento ai reati richiamati dal D. Lgs. n. 231/2001. Per giungere a tale risultato i professionisti esterni hanno analizzato la struttura organizzativa e societaria della Società, previa acquisizione della relativa documentazione (a titolo esemplificativo: statuto, bilanci, verbali degli organi societari, manuale del sistema della qualità, ecc.). Gli stessi hanno, inoltre, incontrato presso la sede operativa della Società (Viale Finzi, 587 - Modena) il Presidente del C.d.A. – in qualità di Responsabile di Progetto -, nonchè i Responsabili delle varie aree che non agiscono in qualità di meri esecutori delle decisioni prese dall'organo amministrativo
- nell'esame analitico delle aree sensibili, con prefigurazione delle modalità e degli strumenti attraverso i quali sarebbe possibile commettere i reati elencati nel Decreto da parte dell'impresa, dai suoi organi amministrativi, dai dipendenti ed,

in generale, dalle figure contemplate dall'art. 5 del Decreto (anche attraverso incontri e colloqui con i soggetti interessati);

- nell'individuazione delle procedure comportamentali e dei protocolli esistenti - siano essi formalizzati o meno - in riferimento alle sole aree individuate come a rischio di reato;
- nella definizione di *standards* di comportamento e di controllo per le attività che, concordemente con la Società, si è ritenuto opportuno regolamentare;
- nella individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- nel prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sulla concreta applicazione del presente Modello (di seguito Organismo di Vigilanza oppure OdV);
- nella previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare sia il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, sia le violazioni del Codice Etico.

DISCIPLINA GENERALE

Il Decreto Legislativo n. 231/2001

Il Decreto Legislativo n. 231/2001 ha introdotto per la prima volta nel nostro Paese una forma di responsabilità definita amministrativa, ma ritenuta da molti penale, dei soggetti collettivi per la commissione di certi reati (espressamente previsti nel Capo I, Sezione III del Decreto), posti in essere da soggetti apicali o dipendenti/collaboratori **a vantaggio o nell'interesse dell'ente stesso.**

I soggetti collettivi destinatari della normativa sono:

- le persone giuridiche (enti ed associazioni forniti di personalità giuridica), ivi comprese le fondazioni, le società di capitali (piccole, medie o grandi che esse siano) e quelle cooperative;

- gli enti (società di persone e imprese individuali, nonché associazioni) anche sprovvisti di personalità giuridica;

- gli enti pubblici che agiscono *iure privatorum*.

Per soggetti apicali il legislatore intende (art. 5 lettera *a* del relativo Decreto) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché quelle persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente. A titolo esemplificativo: i legali rappresentanti, gli amministratori, i direttori generali, i direttori di stabilimento, ecc.
Per dipendenti/collaboratori il legislatore intende (art. 5 lettera *b* del relativo Decreto) tutti coloro che sono sottoposti alla direzione o al controllo dei soggetti collocati in posizione apicale.
Si evidenzia che la previsione di due distinti tipi di rapporti funzionali (posizione apicale e posizione subordinata) è determinante per l'individuazione del criterio di imputazione soggettiva della responsabilità diretta ed autonoma dell'ente.
Se il reato è commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, in virtù del rapporto di cd. immedesimazione organica di questi con la società, la società si presume colpevole salvo che provi la sussistenza di una causa di esonero da responsabilità, con inversione dell'onere probatorio che grava dunque sull'ente stesso. Se il reato è commesso da soggetto non apicale, la società risponde solo se il PM prova che essa non ha ottemperato agli obblighi di direzione, vigilanza, controllo sui membri della sua struttura organizzativa.

Reati presupposto delle responsabilità amministrativa dell'ente

La responsabilità dell'ente sussiste solamente per quei reati (consumati o anche solamente tentati) espressamente previsti dalle disposizioni contenute nel Capo I, Sezione III del Decreto e da leggi speciali, di seguito enucleati.

Tra i delitti previsti dal codice penale attinenti a rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto):

- Art. 316 *bis* c.p. - Malversazione a danno dello Stato
- Art. 316 *ter* c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

- Art. 317 c.p. – Concussione (anche se commesso da incaricato di pubblico servizio, in virtù del richiamo all'art. 320 c.p., o da membri della Corte penale Internazionale o degli organi delle Comunità europee, di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri, in virtù del richiamo all'art. 322 *bis* c.p.)
- Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione (anche se commesso da incaricato di pubblico servizio, in virtù del richiamo all'art. 320 c.p., o da membri della Corte penale Internazionale o degli organi delle Comunità europee, di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri, in virtù del richiamo all'art. 322 *bis* c.p.)
- Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri
- Art. 319 *ter* c.p. - Corruzione in atti giudiziari
- Art. 319 *quater* c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità (anche se commesso da incaricato di pubblico servizio, in virtù del richiamo all'art. 320 c.p., o da membri della Corte penale Internazionale o degli organi delle Comunità europee, di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri, in virtù del richiamo all'art. 322 *bis* c.p.)
- Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore
- Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione

Tra i delitti previsti dal codice penale posti a tutela del patrimonio dello Stato o di altro ente pubblico (art. 24 del Decreto)

- Art. 640, comma 2, n. 1 c.p. - Truffa, se a danno dello Stato o di un altro ente pubblico
- Art. 640 *bis* c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- Art. 640 *ter* c.p. - Frode informatica se commessa ai danni dello Stato o altro ente pubblico

Tra i delitti previsti dal codice penale posti a tutela della fede pubblica (art. 25 *bis* del Decreto, inserito dall'art. 6 della Legge 23 Novembre 2001, n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro"):

- Art. 453 c.p. - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
- Art. 454 c.p. - Alterazione di monete
- Art. 455 c.p. - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
- Art. 457 c.p. - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
- Art. 459 c.p. - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
- Art. 460 c.p. - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo
- Art. 461 c.p. - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata
- Art. 464 c.p. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
- Art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
- Art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

L'art. 15, comma 7, lett. b) della Legge 2009, n. 99 ha aggiunto l'art. 25 *bis*1 che amplia la responsabilità dell'ente a diversi reati (alcuni di nuovo conio) contro l'industria e il commercio previsti e disciplinati nel capo II, titolo VIII, libro II del codice penale:

- Art. 513 c.p. (Turbata libertà dell'industria o del commercio)
- Art. 513 *bis* c.p. (Illecita concorrenza con minaccia o violenza)
- Art. 514 c.p. (Frode contro le industrie nazionali)
- Art. 515 c.p. (Frode nell'esercizio del commercio)
- Art. 516 c.p. (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)
- Art. 517 c.p. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)

- Art. 517 *ter* c.p. (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale)
- Art. 517 *quater* c.p. (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari).

Tra i delitti, codicistici e non, con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 *quater* del Decreto, inserito dall'art. 3 della Legge 7/2003)

- Art. 270 c.p. - Associazioni sovversive
- Art. 270 *bis* c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico
- Art. 270 *ter* c.p. - Assistenza agli associati
- Art. 270 *quater* c.p. - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale
- Art. 270 *quater*1 c.p. – Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo
- Art. 270 *quinquies* c.p. - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale
- Art. 270 *quinquies*1 c.p. – Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo
- Art. 270 *quinquies*2 c.p. – Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro
- Art. 270 *sexies* c.p. - Condotte con finalità di terrorismo
- Art. 280 c.p. - Attentato per finalità terroristiche o di eversione
- Art. 280 *bis* c.p. - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi
- Art. 280 *ter* c.p. – Atti di terrorismo nucleare
- Art. 289 *bis* c.p. - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione.
- Delitti di cui all'art. 2 della Convenzione di New York del 9 Dicembre 1999, richiamato dall'art. 25 *quater*. La disposizione citata elenca una serie di reati volti a punire, genericamente, condotte volte a fornire, direttamente o indirettamente, ma comunque volontariamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo.

Tra i delitti in materia societaria previsti dal codice civile (art. 25 *ter* del Decreto, inserito dall'art. 3 del D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61)

- Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali
- Art. 2621 *bis* c.c. – Fatti di lieve entità
- Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali delle società quotate
- Art. 2625, comma 2, c.c. - Impedito controllo
- Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti
- Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione di utili e riserve
- Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
- Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori
- Art. 2629 *bis* c.c. - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (introdotto dalla Legge n. 262/2005)
- Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale
- Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
- Art. 2635 comma 3 c.c. - Corruzione tra privati
- Art. 2635 *bis* comma 1 c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati
- Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea
- Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio
- Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

Tra i delitti *extra codicem* (t.u.f., D. Lgs. n. 58/1998) afferenti il mercato finanziario (art. 25 *sexies*, introdotto dall'art. 9 della Legge Comunitaria 2004)[1]:

[1] La Legge Comunitaria 2004 ha, contestualmente, introdotto il sistema del cd. "doppio binario" per cui, alle ipotesi penali di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previste dagli artt. 184 e 185 TUF, si affiancano ipotesi di illecito amministrativo previste dalla Parte V, Titolo I – *Bis*, capo III del TUF agli artt. 187 *bis* e 187 *ter*.

- Art. 184 t.u.f. - Abuso di informazioni privilegiate
- Art. 185 t.u.f. - Manipolazione del mercato.

Tra i delitti del codice penale posti a presidio della vita e dell'incolumità individuale (art. 25 *quater*.1, introdotto dall'art. 8 della Legge 9 Gennaio 2006, n. 7):

- Art. 583 *bis* c.p. - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

Tra i delitti del codice penale posti a presidio della personalità individuale (art. 25 *quinquies,* introdotto dall'art. 5 della Legge n. 228/2003):

- Art. 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
- Art. 600 *bis* c.p. - Prostituzione minorile
- Art. 600 *ter* commi da 1 a 4 c.p. - Pornografia minorile
- Art. 600 *quater* c.p. - Detenzione di materiale pornografico
- Art. 600 *quater*.1 c.p. - Pornografia virtuale
- Art. 600 *quinquies* c.p. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
- Art. 601 c.p. - Tratta di persone
- Art. 602 c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi.
- Art. 603 *bis* c.p. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
- Art. 609 *undecies* - Adescamento di minorenni

La "Responsabilità dell'ente", oltre che ai delitti, era estesa espressamente anche a tali ipotesi di illecito amministrativo, commessi nell'interesse o a vantaggio della società da parte di soggetti apicali o sottoposti, in virtù di quanto previsto dall'art. 187 *quinquies* TUF, nella sua versione vigente[1] sino al 28/09/2018 data di entrata in vigore del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 107.
L'art. *4,* comma 13 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 107 ha infatti modificato il primo comma, sostituendo il richiamo alle fattispecie di illecito amministrativo previste dal medesimo capo (quelle di cui agli artt. 187 *bis* e 187 *ter*) con il più generico riferimento alla «violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014».

Tra i delitti *extra codicem* rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti si annoverano anche quelli di cui al combinato disposto degli artt. 3 e 10 L. 146/2006.
L'art. 3 della Legge 146/2006 definisce "Reato transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Con riferimento ai reati transnazionali presupposto della responsabilità dell'ente, l'art. 10 della Legge n. 146/2006 annovera le fattispecie di seguito indicate:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.)
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* del Testo Unico di cui al DPR n. 43/1973)
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al DPR n. 309/1990)
- traffico di migranti (art. 12 commi 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5 del Testo Unico di cui al D. Lgs. n. 286/1998)
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.)
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Tra i delitti del Codice Penale posti a tutela della vita e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori (art. 25 *septies* del Decreto, introdotto dall'art. 9 della Legge 13 agosto 2007, n. 123):

- art. 589 c.p. - Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
- art. 590, comma 3, c.p. - Lesioni personali colpose gravi o gravissime commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Tra i reati codicistici posti a tutela del patrimonio e del sistema economico-finanziario (art. 25 *octies* del Decreto, introdotto dall'art. 63 del D. Lgs. n. 231/2007):

- Art. 648 c.p. - Ricettazione
- Art. 648 *bis* c.p. - Riciclaggio
- Art. 648 *ter* c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- Art. 648 *ter*1 c.p. -Autoriciclaggio

L'art. 7 della Legge 18 marzo 2008 n. 48 - recante ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica - ha previsto l'ampliamento dei reati presupposto con l'inserimento dell'art. 24 *bis* del Decreto che estende la responsabilità amministrativa degli enti a diversi delitti informatici:

- Art. 491 *bis* c.p. - Falsità in un documento informatico
- Art. 615 *ter* c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
- Art. 615 *quater* c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
- Art. 615 *quinquies* c.p. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
- Art. 617 *quater* c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
- Art. 617 *quinquies* c.p. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
- Art. 635 *bis* c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

- Art. 635 *ter* c.p. - Danneggiamento di informazioni dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
- Art. 635 *quater* c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
- Art. 635 *quinquies* c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
- Art. 640 *quinquies* c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

L'art. 2 comma 29 della Legge n. 94 del 2009 ha previsto l'inserimento dell'art. 24 *ter* del Decreto che estende la responsabilità dell'ente collettivo ai seguenti delitti:

- Art. 416 c.p. (Associazione a delinquere)
- Art. 416 *bis* c.p. (Associazioni di tipo mafioso anche straniere)
- Art. 416 *ter* c.p. (Scambio elettorale politico-mafioso)
- Art. 630 c.p. (Sequestro di persona a scopo di estorsione)
- Art. 74 D.P.R. n. 309/1990 (Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope)
- Art. 407, comma 2, lett. a), n. 5 c.p.p. (Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e
- porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo)
- tutti quei delitti commessi avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo mafioso e della relativa condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva ovvero commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni criminali.

L'art. 15 lett. c) della Legge n. 99/2009 ha inserito l'art. 25 *novies* del Decreto che amplia la responsabilità dell'ente ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore ovvero

- gli illeciti previsti dagli artt. 171, comma 1, lett. a-*bis*), e comma 3, 171 *bis*, 171 *ter*, 171 *septies* e 171 *octies* della Legge n. 633/1941.

L'art. 4, comma 1, Legge n. 116/2009 ha inserito l'art. 25 *decies* che estende la responsabilità dell'ente al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria previsto e punito dall'art. 377 *bis* c.p.

Il D. Lgs. n. 121/2011 - in recepimento della direttiva 2008/99/CE e di quella del 2009/231/CE, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento - ha aggiunto nel Decreto l'art. 25 *undecies*, poi modificato dall'art. 1 comma 8 l. 68/2015, che amplia la responsabilità dell'ente ai reati ambientali di seguito indicati:

- Art. 452 *bis* c.p. (Inquinamento ambientale)
- Art. 452 *quater* c.p. (Disastro ambientale)
- Art. 452 *quinquies* c.p. (Delitti colposi contro l'ambiente)
- Art. 452 *sexies* c.p. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività)
- Art. 452 *octies* c.p. (Associazione per delinquere allo scopo di commettere delitti contro l'ambiente)
- Art. 727 *bis* c.p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)
- Art. 733 *bis* c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)
- Art. 137, commi 2 e 3, D. Lgs. n. 152/2006 (Scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione)
- Art. 137, comma 5 - primo e secondo periodo - D. Lgs. n. 152/2006 (Scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari)
- Art. 137, comma 11, D. Lgs. n. 152/2006 (Violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo)
- Art. 137, comma 13, D. Lgs. n. 152/2006 (Scarico in mare da parte di navi e aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento)

- Art. 256, comma 1, lettere a) e b) D. Lgs. n. 152/2006 (Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione)
- Art. 256, comma 3 - primo e secondo periodo - D. Lgs. n. 152/2006 (Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata)
- Art. 256, comma 4, D. Lgs. n. 152/2006 (Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti)
- Art. 256, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006 (Miscelazione non consentita di rifiuti)
- Art. 256, comma 6, primo periodo, D. Lgs. n. 152/2006 (Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi)
- Art. 256 *bis* D. Lgs. 152/2006 – Combustione illecita di rifiuti
- Art. 257, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 152/2006 (Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti)
- Art. 258, comma 4, secondo periodo e art. 260 *bis*, commi 6 e 7, secondo e terzo periodo, D. Lgs. n. 152/2006 (Predisposizione o uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti)
- Art. 259, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006 (Traffico illecito di rifiuti)
- Art. 260 *bis*, comma 8, D. Lgs. n. 152/2006 (Violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti)
- Art. 279, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006 (Inquinamento atmosferico)
- Art. 1, commi 1 e 2; art. 2, commi 1 e 2, e art. 6 comma 4 Legge 7 febbraio 1992 n. 150 (Importazione, esportazione, trasporto e uso illecito di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente)
- Art. 3 *bis*, Legge 7 febbraio 1992 n. 150 (Falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze e uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali)
- Art. 3, comma 6, Legge 28 dicembre 1993 n. 549 (Violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono)

- Art. 8, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 202/2007 (Sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti)
- Art. 9, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 202/2007 (Sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti).

L'art. 2 del D. Lgs. n. 109/2012 ha inserito nel Decreto l'art. 25 *duodecies*, che estende la responsabilità dell'ente collettivo ai seguenti delitti:

- art. 22 comma 12 *bis* D. Lgs. n. 286/1998 - Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- art. 12, commi 3, 3 *bis*, 3 *ter* 5, D. Lgs. n. 286/1998 - Favoreggiamento della immigrazione clandestina.

L'art. 25 *terdecies*, inserito dall'art. 5 comma 2 l. n. 167/2017, prevede, infine, quali reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente i reati di razzismo e xenofobia.

Sistema sanzionatorio e presupposti di responsabilità dell'Ente

Le sanzioni che possono essere irrogate dal giudice all'esito del processo penale, qualora venga accertata la responsabilità dell'ente per illecito amministrativo dipendente da reato sono (*ex* art. 9 Decreto):

- pecuniarie: esse, per espresso dettato legislativo, vengono commisurate alla gravità del reato commesso, al grado di corresponsabilità dell'ente, all'attività da esso svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Vengono, infine, fissate sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente "allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione";
- interdittive: esse vanno dall'interdizione dall'esercizio dell'attività, alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni, licenze, o concessioni, al divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, all'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, compresa l'eventuale revoca di quelli già concessi, sino al divieto di pubblicizzare beni o servizi. Esse si applicano, in relazione ai reati per i quali sono espressamente

previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da un apicale ovvero da un sottoposto quando, in questo caso, la commissione del reato è stata agevolata da gravi carenze organizzative; b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Sono inoltre previste la confisca del prezzo o del profitto del reato (quando ciò non sia possibile la confisca può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al prodotto del reato) e la pubblicazione della sentenza.

L'ente può essere ritenuto responsabile del reato commesso dai soggetti sopra menzionati, a condizione che:
- i fatti di reato siano stati posti in essere nel suo interesse o a suo vantaggio. La differenza tra le due ipotesi, descritte alternativamente, sta nel fatto che la prima concerne la finalizzazione soggettiva della condotta, ed è valutabile dal giudice penale in una prospettiva *ex ante* ovvero antecedente o concomitante la commissione dell'illecito, mentre la seconda assume connotati più marcatamente oggettivi - potendo l'ente trarre un vantaggio anche nell'ipotesi in cui la persona fisica non abbia agito nel suo interesse - e richiede una verifica giudiziale da compiersi a fatto compiuto (*ex post*);
- l'ente non abbia preventivamente adottato ed efficacemente attuato un Modello organizzativo e di gestione idoneo a prevenire reati del tipo di quello in concreto verificatosi (mentre il punto precedente descrive il criterio oggettivo di collegamento tra il fatto-reato e la persona giuridica, quest'ultimo descrive il criterio di collegamento soggettivo dell'ente con l'illecito criminale realizzatosi).

Effetti del Modello

Avuto riguardo al quadro normativo di riferimento - artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 231/2001 - il Modello risulta composto da:
- procedure interne e *standards* di controllo con riferimento esclusivamente alle attività giudicate a rischio di reato;

- Codice Etico;
- sistema disciplinare;
- Organismo di Vigilanza;
- sistema di *reporting* da e verso l'Organismo di Vigilanza;
- comunicazione e formazione.

Il Modello rappresenta per la società un efficace scudo protettivo. Esso, infatti, se adottato prima della commissione dell'illecito ed efficacemente attuato contribuisce ad escludere la responsabilità dell'ente (secondo il linguaggio penalistico il Modello, in questa circostanza, è una causa di esclusione della colpevolezza dell'organismo collettivo, ossia della colpa in organizzazione) (art. 6 comma 1 lett. *a* Decreto) per il reato commesso dalla persona fisica funzionalmente ad esso legata (in questo caso, perciò, sarà solo il responsabile persona fisica a venire processato ed eventualmente condannato). L'adozione di un efficace Modello organizzativo è condizione necessaria ma non sufficiente per esonerare la persona giuridica da responsabilità. Grava, infatti, sull'ente l'onere di dimostrare altresì:

1) di aver attivato un organismo di vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello (art. 6 comma 1 lett. *b* Decreto);
2) che i propri vertici hanno eluso fraudolentemente il sistema di prevenzione introdotto dal Modello di organizzazione e gestione (art. 6 comma 1 lett. *c* Decreto).

Se il Modello viene adottato dopo la commissione dell'illecito

- nel caso di irrogazione di sanzioni pecuniarie, determina una notevole riduzione delle medesime;
- nel caso sia prevista l'irrogazione di sanzioni interdittive, esse non si applicano qualora concorrano comportamenti "virtuosi" quali il risarcimento del danno; l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato; la messa a disposizione del profitto.

Infine, nel caso di adozioni di misure cautelari interdittive durante la fase delle indagini preliminari, l'adozione del Modello comporta la sospensione delle medesime (sempre in presenza dei suddetti comportamenti "virtuosi").

OBIETTIVI E FINALITÀ PERSEGUITI CON L'ADOZIONE DEL MODELLO

La Società, adottando un Modello di organizzazione, gestione e controllo adeguato alle prescrizioni del Decreto, evidenzia che opera in condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali.

L'adozione del Modello rappresenta uno strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti e di tutti gli altri soggetti interessati da vicino alla realtà societaria di PRISMI S.p.A. (fornitori, clienti, consulenti ecc.), affinché tengano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire i rischi di reato esistenti.

In particolare la Società attraverso l'adozione del Modello si propone quanto segue:

- rendere consapevoli tutti coloro che lavorano in nome e per conto di PRISMI e soprattutto coloro che operano nelle aree di attività risultate a rischio di reato, di poter incorrere, in caso di violazioni delle disposizioni riportate nel Modello, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali nei loro stessi confronti, e di sanzioni "amministrative" irrogabili alla Società;
- rendere consapevoli i predetti soggetti che tali comportamenti illeciti sono condannati con forza dalla Società, in quanto gli stessi sono sempre e comunque contrari, oltre che alle disposizioni di legge, anche alla cultura aziendale e ai principi etici assunti come proprie Linee Guida nell'attività d'impresa;
- consentire alla Società di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati (sopraenucleati), o quanto meno di ridurre sensibilmente il danno da essi prodotto;
- favorire un significativo salto di qualità in termini di trasparenza della *governance* societaria e dell'immagine di PRISMI S.p.A..

APPROVAZIONE E RECEPIMENTO DEL MODELLO

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo, in conformità al disposto dell'art. 6, comma 1, lett. *a*), del Decreto Legislativo n. 231/2001, è un atto di emanazione dell'organo dirigente.

Il Modello integra e non sostituisce gli strumenti organizzativi e di controllo, nonché le procedure comportamentali di futura emanazione o quelli già operanti.

A tal riguardo, infatti, si precisa che il Modello costituisce uno strumento con un ambito di applicazione e finalità specifici, in quanto mira a prevenire esclusivamente la commissione dei reati espressamente previsti quale fonte di responsabilità amministrativa dell'ente.

Tuttavia, anche secondo quanto precisato nelle Linee Guida emanate da Confindustria, i principi di comportamento contenuti nel presente Modello possono essere considerati come un ampliamento o un'estensione dei codici comportamentali già presenti o di futura emanazione.

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO

Il Consiglio di Amministrazione di PRISMI S.p.A., su impulso dell'Organismo di Vigilanza, provvede ad effettuare le eventuali e successive modifiche ed integrazioni del Modello, del Codice Etico e del sistema disciplinare.

Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello Organizzativo saranno realizzati essenzialmente in occasione di:

1. innovazioni normative;

2. violazioni del Modello Organizzativo o esiti negativi di verifiche sull'efficacia del medesimo (che potranno anche essere desunti da esperienze riguardanti altre società);
3. modifiche della struttura organizzativa della società.

Ciò allo scopo di consentire la continua rispondenza del Modello di organizzazione, gestione e controllo alle prescrizioni del Decreto n. 231/2001 ed agli eventuali mutamenti intervenuti inerenti la normativa primaria o secondaria di riferimento, la struttura organizzativa e gestionale della Società.

ATTUAZIONE DEL MODELLO

Il Consiglio di Amministrazione della Società prende decisioni relativamente all'attuazione del Modello, mediante valutazione ed approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi costitutivi dello stesso.

L'attività di controllo sull'osservanza ed attuazione del Modello è di competenza dell'Organismo di Vigilanza (per i necessari approfondimenti su tale figura, si rinvia alla parte del Modello dedicata a tale organismo).

I PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO A CUI È ISPIRATO IL MODELLO DI PRISMI S.P.A.

Ogni operazione, transazione, azione deve essere tracciabile, verificabile, documentata, coerente e congrua.
Naturalmente, la salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico deve essere compiuta nel rispetto delle misure di sicurezza enunciate nel D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e nel Regolamento UE 679/2016 (GDPR).
Nessuno può gestire in autonomia un intero processo.

A nessuno possono essere attribuiti poteri illimitati.
I poteri e le responsabilità devono essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione.

I poteri autorizzativi e di firma devono risultare coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.
I controlli effettuati devono essere documentati.

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. *b*) del Decreto, deve essere costituito l'Organismo di Vigilanza. Tale organo è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.
Deve vigilare sul funzionamento, l'efficacia, e l'osservanza del Modello, nonché curarne il costante e tempestivo aggiornamento.
Il legislatore non fornisce indicazioni esaurienti in merito alla struttura e alla composizione di tale organismo. Le decisioni su questi profili, quindi, secondo un'opinione condivisa, sono rimesse al libero e responsabile apprezzamento dell'ente, che potrà optare per un Organismo di vigilanza collegiale o monocratico.

Il C.d.A. nomina l'organismo di vigilanza. L'organo così composto garantisce competenze in ambito penalistico, societario e di auditing.
All'Organismo di Vigilanza è attribuito dall'organo amministrativo, sin dall'atto di nomina, autonomia finanziaria mediante assegnazione di un *budget di spesa* che verrà, se e quando necessario, integrato e/o rifinanziato.
L'Organismo di Vigilanza resta in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina e, comunque, non oltre 3 (tre) anni dalla medesima. L'OdV è rieleggibile per altri due mandati e non di più.
Alla prescritta scadenza, l'OdV decade pur continuando a svolgere *pro tempore* le proprie funzioni, fino a nuova nomina del componente dell'OdV stesso.

La retribuzione annuale dell'OdV è determinata dal C.d.A. all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.
Per i componenti dell'OdV valgono le medesime cause di ineleggibilità e di decadenza che sussistono, ai sensi dell'art. 2399 c.c., per i componenti del Collegio Sindacale.

Il componente dell'OdV può essere revocato dal C.d.A. solo per giusta causa. La revoca deve essere deliberata, previa audizione dell'interessato.
In caso di cessazione, di revoca, di morte, di rinunzia o di decadenza del componente dell'OdV, l'organo amministrativo è obbligato a provvedere tempestivamente alla nomina del nuovo componente dell'Organismo di Vigilanza.
Il componente dell'OdV non deve essere stato sottoposto a procedimenti penali né condannati con sentenza (anche non passata in giudicato) per uno dei reati di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001.

L'Organismo di Vigilanza svolgerà le seguenti attività di:

- vigilanza sull'effettività del Modello, verificando in particolare la coerenza tra il Modello medesimo e le concrete procedure adottate nelle aree a rischio;
- verifica periodica che il Modello venga rispettato da parte di tutte le singole unità/aree aziendali a rischio, al fine di accertare che le procedure definite ed i presidi approntati siano seguiti nel modo più fedele possibile e risultino in concreto idonei a prevenire i rischi della commissione dei reati evidenziati;
- vigilanza affinché il Codice Etico e tutte le disposizioni in esso contenute siano rispettate da tutti i soggetti a qualsiasi titolo operanti nella Società;
- formulazione di proposte di aggiornamento e modifica del Modello agli organi competenti, in collaborazione con le funzioni aziendali coinvolte, nel caso in cui mutate condizioni aziendali e/o normative ne comportino, a suo giudizio, necessità di aggiornamento e/o implementazione.

In particolare, l'OdV, come sopra individuato:

- cura l'aggiornamento del Modello, ad opera del C.d.A., in conformità alle evoluzioni della legge e della giurisprudenza, oltre che in conseguenza di modifiche intervenute all'organizzazione aziendale;
- vigila sull'operato delle varie funzioni aziendali interessate, alla predisposizione ed integrazione della normativa interna (regole di comportamento, istruzioni

operative, eventuali manuali di controllo) volta alla prevenzione dei rischi di reato mappati;

- vigila sul corretto funzionamento delle attività di controllo per ciascuna area a rischio, segnalando tempestivamente anomalie e disfunzioni del Modello, previo confronto con le aree/funzioni interessate;
- promuove adeguate iniziative dirette alla diffusione, con le modalità che ritiene più opportune, alla conoscenza e alla comprensione del Modello all'interno dell'azienda, prestando maggiore attenzione alle aree ritenute più esposte ai rischi di reato mappati (essenzialmente le aree/funzioni che si occupano della gestione delle risorse economiche, della contabilità, quelle che intrattengono rapporti con le pubbliche amministrazioni, la gestione della sicurezza e della salute sul lavoro);
- compie periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere nell'ambito dei processi monitorati perché sensibili; a tal riguardo, per lo svolgimento delle proprie attività di verifica l'OdV potrà avvalersi di professionisti esterni aventi specifiche competenze in materia di *auditing* oltre che negli ambiti ritenuti più opportuni;
- dispone verifiche straordinarie laddove si evidenzino disfunzioni del Modello o si sia verificata, o si abbia soltanto il sospetto che si sia verificata, la commissione di atti illeciti oggetto delle attività di prevenzione;
- effettua il monitoraggio dell'andamento delle attività a rischio, coordinandosi con le funzioni aziendali, anche tramite apposite riunioni;
- raccoglie, elabora e conserva le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- redige periodicamente relazioni sull'adeguatezza e sull'efficacia del Modello, anche sulla base di quanto è emerso dalle attività di verifica e controllo, trasmettendole al C.d.A., al Collegio Sindacale e, se ritenuto opportuno, all'Assemblea dei Soci;

- verifica periodicamente la praticabilità e l'attuazione delle eventuali soluzioni correttive alle procedure specifiche contenute nel Modello;
- gestisce una casella di posta elettronica dedicata (odv@prismi.net) al fine di ricevere dalle strutture aziendali eventuali richieste di chiarimenti in ordine a casi dubbi o ipotesi problematiche, nonché sollecitazioni di interventi tesi all'implementazione del Modello;
- valuta e propone l'irrogazione di eventuali sanzioni disciplinari, previo il necessario coordinamento con i responsabili delle competenti funzioni/aree aziendali.

L'Organismo di Vigilanza svolge la sua attività, salvo situazioni urgenti e casi particolari, con periodicità almeno trimestrale.
L'OdV, laddove lo ritenga necessario per lo svolgimento dei suoi compiti, deve poter interloquire con il Presidente del C.d.A., con il Consigliere con poteri di sostituzione del Presidente nel caso di assenza o impedimento del primo e con i soggetti apicali in genere della Società.
L'OdV potrà chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione e/o dal Collegio Sindacale ogni volta che ritenga opportuno un esame o un intervento di tali organi societari in materie inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, l'OdV ha inoltre la possibilità, al fine di un pieno e corretto esercizio dei suoi poteri, di chiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti con le principali responsabilità operative.
L'OdV potrà, a sua volta, essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale per riferire su particolari eventi o situazioni relative al funzionamento e al rispetto del Modello.
Il rapporto tra la Società e l'OdV sarà regolato da apposito contratto, redatto per iscritto.
Il componente dell'OdV deve essere adeguatamente remunerato, onde impedire lo svilimento della sua carica e dei suoi compiti.

REPORTING VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV è destinatario di qualsiasi informazione, documentazione e/o comunicazione, proveniente anche da terzi attinente il rispetto del Modello.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza deve avere libero accesso alle persone e a tutta la documentazione aziendale, ivi compresi i verbali delle adunanze dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio Sindacale; deve poter chiedere, e ottenere con tempestività, dati e informazioni dalle direzioni aziendali, nonché dai responsabili e dirigenti.

L'OdV stabilisce nella propria attività di controllo la documentazione che, su base periodica, deve necessariamente essere sottoposta alla sua attenzione.

All'OdV debbono essere obbligatoriamente trasmessi:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti per le fattispecie di reato previste dal Decreto, riguardanti la Società;
- richieste di assistenza legale avanzate dai soggetti interni alla Società, in caso di avvio di un procedimento giudiziario per uno dei reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali emergano elementi di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- in via periodica, notizie relative all'effettiva attuazione del Modello in tutte le aree/funzioni aziendali a rischio;
- in via periodica, notizie relative all'effettivo rispetto del Codice Etico a tutti i livelli aziendali;
- informazioni sullo svolgimento delle attività attinenti le aree a rischio. In caso di informazioni e/o notizie, anche ufficiose, relative alla commissione dei reati previsti dal Decreto o comunque riguardanti possibili violazioni del Modello (comprensivo naturalmente delle disposizioni del Codice Etico) ciascuno deve rivolgersi al proprio superiore/responsabile il quale riferisce immediatamente all'OdV.

Qualora la notizia di possibile commissione di reati o violazioni del Modello coinvolga il C.d.A. della Società viene informato direttamente e solamente l'OdV.

All'OdV di PRISMI S.p.A., infine, deve essere comunicato il sistema delle deleghe e delle procure adottato dalla Società.

I flussi informativi debbono pervenire all'OdV, mediante le modalità da esso concretamente definite.

Le segnalazioni, eventualmente anche in forma anonima, aventi ad oggetto l'evidenza o il sospetto di violazione/i del Modello devono essere il più possibile circostanziate. Possono essere inviate per iscritto o attraverso l'utilizzo della casella di posta elettronica appositamente dedicata.

L'OdV agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, garantendo altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in malafede.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute e decide le azioni da intraprendere, ascoltando, se necessario, l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione.

Qualora l'autore dell'illecito dovesse essere il Presidente del C.d.A. oppure il Consigliere con poteri di sostituzione del Presidente nel caso di assenza o impedimento del primo, l'OdV effettua una sommaria istruttoria, l'esito della quale viene trasmesso al presidente del Collegio Sindacale che, effettuati gli approfondimenti necessari, assumerà i provvedimenti più opportuni, avendo cura di informare l'OdV.

L'OdV, in sede di predisposizione della bozza del bilancio annuale da sottoporre ad approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci, riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sullo stato di fatto e sull'attuazione del Modello, con particolare riferimento agli esiti dell'attività di vigilanza espletata durante l'anno e agli interventi opportuni per l'implementazione del Modello stesso, mediante una relazione scritta.

RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

L'OdV predispone un apposito *data base*, informatico o cartaceo, in cui viene custodito ogni *report*, informazione, segnalazione ai sensi del presente documento, per un periodo di 10 anni. È fatta salva l'osservanza delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali e dei diritti da essa garantiti in favore degli interessati.

L'accesso al *data base* è consentito esclusivamente all'OdV.

FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DI TUTTO IL PERSONALE COMPRESI I SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE

La Società intende garantire una corretta e completa conoscenza del Modello e del contenuto del Decreto Legislativo n. 231/2001 e degli obblighi derivanti dal medesimo.

La formazione e l'informativa è gestita dalle competenti funzioni aziendali sotto il controllo dell'OdV, in stretto coordinamento con i responsabili delle aree/funzioni coinvolte nell'applicazione del Modello.

Tale sforzo formativo ed informativo è esteso anche a tutti quei soggetti che, pur non appartenendo alla compagine aziendale, operano comunque nell'interesse e/o a vantaggio della Società.

Tuttavia, ai soggetti terzi è rivolta solamente l'attività di comunicazione e di formazione avente ad oggetto il Codice Etico.

L'adozione del presente documento è comunicata a tutti i soggetti che lavorano per ed in nome di PRISMI S.p.A. al momento dell'adozione dello stesso.

Tutti i dipendenti e gli apicali devono sottoscrivere un apposito modulo tramite cui attestano l'avvenuta conoscenza ed accettazione del Modello, di cui hanno a disposizione una copia cartacea o su supporto informatico.

Ai nuovi assunti viene consegnato un set informativo contenente il Modello, comprensivo del Codice Etico e del testo del Decreto Legislativo n. 231/2001, con il quale vengono assicurati agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

Nei contratti stipulati con i terzi privati vengono inserite clausole contrattuali standard, che impegnano gli stessi a non adottare comportamenti non in linea con i principi di condotta ed i valori etici cui si ispira la Società.

L'attività di formazione continuativa e di aggiornamento è organizzata dalle competenti funzioni aziendali con la supervisione dell'OdV, facendo ricorso ad incontri periodici obbligatori, modulati nei contenuti e nella frequenza, in funzione della qualifica dei destinatari e della funzione dagli stessi ricoperta.

Se ritenuto necessario dall'OdV, interverranno agli incontri professionisti esterni aventi specifiche competenze sul tema dei reati ascrivibili alla Società, dell'analisi delle procedure e dei processi organizzativi, nonché dei principi generali sulla legislazione in materia di *compliance* e dei controlli ad essi correlati.

SELEZIONE DI COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER - *OUTSOURCER*

Su proposta dell'OdV, con decisione del C.d.A., potranno essere istituiti nell'ambito della Società appositi sistemi di valutazione per la selezione di rappresentanti, consulenti e simili nonché di *partners* con cui la Società intenda addivenire a una qualunque forma di partnership e destinati a cooperare con l'azienda nell'espletamento delle attività più esposte al rischio di reato.

SISTEMA DISCIPLINARE

Il presente sistema disciplinare e sanzionatorio, parte integrante del Modello Organizzativo di PRISMI S.p.A., è adottato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. e) e dell'art. 7, comma 4, lett. h) del D. Lgs. n. 231/2001.

Esso è diretto a definire le sanzioni per il mancato rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico (di seguito "Codice Etico") di PRISMI S.p.A. nonché delle prescrizioni indicate nel Modello Organizzativo adottato dalla Società stessa. Il Codice Etico ed il Modello Organizzativo costituiscono le componenti del Sistema di PRISMI di prevenzione dei reati dai quali può discendere la responsabilità amministrativa ex D. Lgs. n. 231/2001 (di seguito "Sistema preventivo").

L'applicazione delle misure disciplinari e sanzionatorie prescinde dall'avvio e dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Sistema preventivo sono assunte da PRISMI S.p.A. in piena autonomia e indipendentemente dal tipo di illecito che le violazioni del Sistema preventivo stesso possano determinare.

MISURE SANZIONATORIE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

Le sanzioni disciplinari applicabili al personale dipendente, di cui è stata accertata la violazione delle regole e dei principi contenuti nel Modello, rientrano tra quelle previste dal Codice Disciplinare Aziendale, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), ed eventuali norme speciali applicabili.

Il sistema disciplinare aziendale di PRISMI è costituito dalle norme pattizie di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del commercio, dei servizi e del terziario (a cui si rinvia per quanto non espressamente richiamato nei paragrafi che seguono).

In particolare, si prevede che:

- incorre nei provvedimenti del richiamo verbale il dipendente non recidivo che violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio, non osservi le procedure prescritte, ometta di fornire all'OdV le informazioni necessarie ecc.), o adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle previsioni del Modello stesso e del Codice Etico;
- incorre nel richiamo scritto il dipendente recidivo che reiteri, dunque, le infrazioni di cui al precedente punto;
- incorre nel provvedimento della multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione, colui che adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso e a quelle del Codice Etico, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate;
- incorre nel provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio, fino ad un massimo di 10 giorni di lavoro effettivo, il dipendente che - nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso e a quelle del Codice Etico, nonché compiendo atti contrari all'interesse della Società - arrechi danno a PRISMI o la esponga ad una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni della azienda;
- incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso il dipendente che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello e/o del Codice Etico, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure sanzionatorie previste dal Decreto 231/2001.

Non può essere adottato alcun provvedimento nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La

comminazione del provvedimento deve sempre essere motivata e comunicata per iscritto.
I provvedimenti disciplinari devono, inoltre, essere comunicati entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue controdeduzioni. Per esigenze dovute a difficoltà nella fase di valutazione delle controdeduzioni e di decisioni nel merito, il termine di cui sopra può essere prorogato di 30 giorni, purché l'azienda ne dia preventiva comunicazione scritta al lavoratore interessato.

L'adozione di tutti i provvedimenti disciplinari previsti, ad eccezione del licenziamento, sarà effettuata nel rispetto delle norme contenute nell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Nel caso dell'adozione del provvedimento disciplinare del licenziamento, si applicano i primi tre commi del predetto art. 7, legge n. 300/1970.

Il tipo e il *quantum* delle sanzioni disciplinari sopra menzionate sono stabiliti, sulla base:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- delle mansioni svolte dal lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

L'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni rientrano nelle competenze della Direzione Aziendale.

In caso di violazioni da parte di dirigenti (anche amministratori) delle procedure interne previste dal presente Modello - Codice Etico compreso - o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di riferimento.

Resta salvo, in conformità e nel rispetto delle vigenti previsioni di legge e del contratto collettivo di lavoro, ogni diritto della Società in ordine ad eventuali azioni risarcitorie per i danni ad essa cagionati dall'autore della violazione del Sistema preventivo.

MISURE SANZIONATORIE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI

Nel caso in cui un membro del Consiglio di Amministrazione violi le procedure previste dal Sistema preventivo o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Sistema stesso, l'OdV ne informa il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale. In caso di violazione delle suddette procedure da parte del Sindaco unico, sarà informato il Consiglio di Amministrazione.
Se si tratta di una lieve irregolarità, il Consiglio di Amministrazione, di concerto con l'OdV e sentito il parere del Collegio Sindacale, adotta il provvedimento del richiamo scritto nei confronti dell'autore o degli autori della violazione. Se si tratta di una più grave irregolarità, il Consiglio di Amministrazione e/o il Collegio Sindacale procedono alla convocazione dell'Assemblea degli Azionisti, la quale:

- può revocare il mandato per giusta causa all'amministratore autore della violazione del Sistema preventivo;
- può fare domanda al Tribunale di revocare il mandato al Sindaco autore della violazione.

Resta salvo ogni diritto della Società in ordine ad eventuali azioni risarcitorie per i danni ad essa cagionati dall'autore della violazione del sistema preventivo.

MISURE SANZIONATORIE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER

Nel caso di violazione da parte di un Collaboratore Esterno (consulente, fornitore, rappresentante della società in genere) o di un Partner di PRISMI S.p.A. delle prescrizioni e delle procedure contenute nelle parti del Sistema preventivo richiamate in un'apposita clausola contrattuale, colui che ha sottoscritto per PRISMI il contratto contenente detta clausola violata o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, il Presidente o Vice Presidente del C.d.A., adotta nei confronti del medesimo autore della violazione, in virtù dell'attivazione di quanto previsto nella clausola medesima, il provvedimento del richiamo scritto, della penale pecuniaria o della risoluzione del contratto a seconda della gravità della violazione commessa.

Resta salvo ogni diritto della Società in ordine ad eventuali azioni risarcitorie per i danni ad essa cagionati dall'autore della violazione del Sistema preventivo.

REGISTRO DEI SOGGETTI CHE HANNO VIOLATO IL SISTEMA PREVENTIVO

È tenuto dall'OdV il registro dei soggetti, interni ed esterni alla Società, che sono stati sottoposti a misure disciplinari o sanzionatorie. L'iscrizione al registro dei soggetti nei cui confronti è stata adottata una misura espulsiva dalla Società o decisa la risoluzione del contratto determina l'esclusione da nuovi rapporti contrattuali con la Società stessa, salvo deroga decisa dal Consiglio di Amministrazione previo parere scritto dell'OdV.